

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE Nº 486 DEL 23- 07-014

Oggetto: D.G.R. n°2312 del 18/12/2004 – L. 560/93

Lavori di realizzazione e completamento dei locali commerciali in Caserta via Borromini e via Brunelleschi – Completamento lavori di Manutenzione straordinaria in Caserta via Cappuccini. Risoluzione del Contratto d'appalto Rep. n. 53437 del 28/5/2014, registrato a Caserta il 10/6/2014 al n. 4732/1T, in danno dell'impresa URANIA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in Via dei Mille, n. 40 – 80121 Napoli, per grave ritardo, inadempimento e irregolarità.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale di consegna sotto riserva di legge, stante l'urgenza, in data 6 dicembre 2013 i lavori di cui all'oggetto furono consegnati alla ditta URANIA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede Via dei Mille, n. 40 − 80121 Napoli, già affidataria degli stessi a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, giusta propria determinazione n. 770 del 2/12/2013, per un importo di complessivi €. 394.094,08; la detta riserva si è sciolta all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto richiamato in oggetto; l'ultimazione dei lavori restava fissata al 12/3/2014
- nel corso di esecuzione dei lavori sono stati registrati notevoli ritardi (termine per l'ultimazione slittato all'11/4/2014 in virtù della proroga di gg. 30 concessa per le motivazioni riportate nel relativo provve-dimento di concessione), numerosi inadempimenti nonché comportamenti censurabili dal parte del rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori;
- l'Amministrazione è stata puntualmente messa a conoscenza di fatti e circostanze, laddove non abbia presenziato direttamente ad alcune delle procedure poste in essere;
- nella specie, si riportano di seguito gli eventi maggiormente rappresentativi della vicenda:
 - a) con Ordine di servizio prot. n. 1107 del 9/4/2014 (due giorni dall'ultimazione prevista), a seguito di verifica sull'andamento dei lavori messo a confronto con il crono-programma e constatato il notevole ritardo si ordinava all'impresa appaltatrice l'esecuzione di opere non ancora realizzate disponendo con l'occasione, delle lievi modifiche dirette a consentire di procedere più speditamente nella realizzazione di alcune lavorazioni per le quali si registravano gravi ritardi;
 - b) l'impresa, inopinatamente, sottoscriveva l'Ordine "per mera ricevuta" e non per accettazione, contravvenendo così al disposto normativo (art. 152, comma 3, del Regolamento D.P.R. 207/2010) secondo cui l'impresa ha l'obbligo di eseguire l'Ordine impartito salvo la facoltà di iscrizione di riserve, configurandosi così un primo grave inadempimento;
 - c) l'impresa sottoscriveva in data 11/4/2014 il verbale di concordamento nuovi prezzi con "specificazioni e osservazioni" con cui, tra l'altro, evidenziava "come l'attuale termine ultimo per il completamento dei lavori scade l'11/4/2014" sottintendendo cosa resa poi esplicita che la D.L. avesse introdotto varianti "dell'ultim'ora", dimentica, però, dei gravi ritardi in cui era già incorsa per lavorazioni in alcun modo sfiorate dall'Ordine di servizio come puntualmente si rileva dalla lettura della Relazione del D.L. prot. n. IN/2014/486/MAS del 15/4/2014 (allegata alla presente) descrittiva del sopralluogo eseguito in data 14/4/2014 proprio allo scopo di "cristallizzare" lo stato di avanzamento dei lavori; peraltro il D.L. sottolineava come il subappalto di tutti gli impianti elettrici era stato ri-

- chiesto il 20/1/2014 e autorizzato, dopo le verifiche di legge, già il 27/2/2014 e che quindi anche queste lavorzioni registravano un grave ritardo;
- d) in data 16/4/2014, con prosieguo il 17/4/2014, venivano effettuate, da parte della D.L. in contraddittorio con l'impresa, le misurazioni ex art. 185 del Regolamento; di conseguenza venivano allibrate nei Registri contabili le relative partite di lavorazioni di cui si era constatata l'esecuzione; anche da tale operazione si evidenziavano ulteriormente i gravi ritardi nell'esecuzione;
- e) altra vicenda di grave inadempimento è quella che ha riguardato la sicurezza in ordine alle lavorazioni degli impianti elettrici, per la qual cosa si rimanda alla lettura dell'allegata relazione a firma del D.L., pur non mancando di evidenziare come il comportamento dell'impresa, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Buiano Vincenzo, che si rifiutava di firmare il verbale, denotando così atteggiamenti non collaborativi, anzi ostativi, andavano a costituire grave inadempienza; peraltro nella vicenda in esame lo scrivente ha dovuto sospendere i lavori, sostituirsi all'impresa appaltatrice "non essendo state le stesse condotte con la dovuta diligenza" ed incaricare altra impresa per l'esecuzione ad horas di quelle opere che l'appaltatore si rifiutava di eseguire;, con aggravio di spesa per l'Ente, sicuramente da porre in danno dell'impresa URANIA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.;
- f) la D.L., con propria prot. n. US/2014/1218/ST del 23/4/2014, riscontrava puntualmente le osservazioni dell'impresa, non mancando di contestare alla stessa i ritardi rispetto al programma lavori imputabili all'impresa appaltatrice;
- in data 28 e 29 aprile pervengono altre due note dell'impresa appaltatrice che oltre a trattare di aspetti più o meno tecnici danno di fatto avvio ad un nuovo corso tentando di spostare i termini della questione sui comportamenti personali del D.L.; tali considerazioni sono state puntualmente riscontrate dallo stesso D.L. in data 29/4/2014 con nota prot. n. US/2014/1276/ST non mancando di invitare l'impresa ad attenersi ai fatti ed alle circostanze legate all'appalto invece di avventurarsi in "valutazioni" su comportamenti personali del tutto improprie, anzi indebite e certamente atipiche rispetto al rapporto contrattuale in essere; puntualmente e correttamente il D.L. relazionava allo scrivente con nota prot. n. IN/524/ESP in data 30/4/2014, sottolineando la circostanza secondo cui, definire gli atti dei soggetti deputati alla realizzazione dell'opera (R.U.P. e D.L.), tentativi maldestri di mistificazione della realtà, poneva un serio problema sulla correttezza del rapporto contrattuale e quindi sulla concreta possibilità di portarlo avanti potendosi configurare l'ipotesi di cui all'art. 136, comma 1, del D.Lgs. 163/06 (risoluzione contrattuale per grave inadempimento); si sottolineava ancora come di sicuro si fosse già verificata l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo per cui il D.L. notiziava che avrebbe assegnato, come poi eseguito, all'impresa un congruo termine per dare ultimati i lavori, ferme ed impregiudicate, nell'auspicata eventualità di ottemperanza da parte dell'impresa, le determinazioni di competenza del R.U.P., sull'applicazione delle penali, e quelle della Stazione appaltante in ordine agli eventuali danni subiti dall'Istituto in conseguenza dei ritardi patiti;
- h) la procedura posta in essere dalla D.L. si conclude il 21/5/2014 con la constatazione che l'impresa ha lasciato decorrere il congruo termine assegnato senza dare ultimati i lavori. Si sottolinea ancora (si rileva dalle iscrizioni nel Giornale dei Lavori) come l'impresa non abbia mai dato nell'arco temporale dei venti giorni concessi per l'ultimazione alcun impulso concreto alle lavorazioni mantenendo sempre la stessa consistenza organica sul cantiere e proseguendo con i ritmi blandi che si è data fin dall'inizio dei lavori. Un'organizzazione del cantiere del tutto inefficace: grave inadempimento, irregolarità e ritardo;
- i) nelle more della procedura di cui al punto h):
 - l'impresa richiedeva specificazioni riguardanti alcuni punti dell'Ordine di Servizio del 9/4/2014, con puntuale riscontro dal D.L. con propria nota prot. n. n. US/2014/1304/ST in data 5/5/2014 fornendo all'impresa le indicazioni richieste e contestando anche la inottemperanza all'ordine emanato direttamente dal sottoscritto in occasione della ripresa dei lavori dopo il periodo di sospensione di cui al punto e);
 - l'impresa attivava procedura ex art. 164 del Regolamento e firmava il Registro di Contabilità con riserva;
 - la D.L. contestava all'impresa le imperfezioni riscontrate nel corso dei vari sopralluoghi riguardo la posa in opera dei pavimenti all'interno dei locali commerciali, ordinandone l'eliminazione con modalità da concordarsi con la D.L. stessa: nessun riscontro da parte dell'impresa né alcuna dichiarazione di volersi uniformare all'ordine (grave inadempienza);

- in data 9/5/2014 fissata per esperire i tentativi di cui all'art. 164 del regolamento, nella stanza dello scrivente, alla presenza anche del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, il procedimento ex art. 164, benché iniziato, non si concludeva per le ragioni ben evidenziate nel verbale sottoscritto, dopo l'allontanamento dell'impresa, dallo scrivente, dal D.L. e dal Direttore Generale riguardante il grave comportamento assunto dal Sig. Buiano Vincenzo, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, nel corso del contraddittorio;
- nella stessa data del 9/5/2014 perviene richiesta dell'impresa di autorizzazione al subappalto per la fornitura e posa in opera degli infissi in alluminio che appare subito incredibilmente tardiva a conferma, però, degli evidenti, gravi ritardi nell'esecuzione delle opere; la detta richiesta di autorizzazione appariva tardiva ed ininfluente rispetto alla procedura già posta in essere di assegnazione del termine ex art. 136;
- j) all'escursus delle vicende e degli atti a partire dall'8/4/2014 traspariva chiaramente la pretestuosità di ognuna delle affermazioni dell'impresa, essendo evidenti i gravi inadempimenti tanto al capitolato d'appalto quanto alle vigenti norme;
- di ciò il D.L. puntualmente relazionava allo scrivente con nota prot. n. IN/2014/612/MAS del 23/5/2014 allegando anche la stima dei lavori eseguiti regolarmente che dovevano essere accreditati all'impresa a mente dall'art. 136, comma 1, del D.Lgs 163/2006, nonché nutrito corredo fotografico composto da n.533 fotogrammi a dimostrazione dello stato di avanzamento lavori alla data del 21/5/2014;

Considerato che:

- lo scrivente Dirigente e R.U.P. ha proposto alla Amministrazione con nota prot. n.IN/2014/639/ST del 30/5/2014, da ultimo ribadita con altra nota prot. n. IN/2014/816/T1 in data 17/7/2014, la risoluzione contrattuale in danno dell'impresa ai sensi delle norme vigenti (Codice dei Contratti e Regolamento di attuazione) regolante la casistica di che trattasi;
- perviene in data 7/7/2014 dichiarazione da parte dell'impresa di aver ultimato i lavori a meno delle opere riguardanti l'impianto di illuminazione del parco causa "incompletezze progettuali" e "mancate disposizioni" da parte del D.L.;
- risultano del tutto pretestuose le affermazioni dell'impresa, peraltro più volte chiarite, evidenziando che mancano anche opere che impediscono l'energizzazione elettrica dei locali commerciali, benchè regolarmente disposte;
- i ritardi, le inadempienze e le irregolarità sinora registrate nonchè i danni tutti subiti e patiti dallo IACP, relativi alla mancata fruizione dei locali commerciali nei tempi prestabiliti, non consentono ulteriormente la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice;

Tanto premesso e considerato

- con nota prot. n. IN/2014/817/T1 in data 18/7/2014, trasmetteva al Direttore Generale regolare e formale proposta, secondo prassi, di Decreto Commissariale per la sua adozione;
- il Commissario Straordinario disponeva di interessare l'Ufficio Legale dell'Istituto affinché si pronunciasse sulla fondatezza giuridica della procedura;
- con nota prot. n. US/2014/1880/UN in data 22/7/2014 l'Ufficio Legale dell'Ente appositamente interpellato si pronunciava favorevolmente e a sostegno della fondatezza giuridica della procedura posta in essere, con l'unica specificazione del Soggetto legittimato ad adottare l'atto, individuato nella persona del sottoscritto Dirigente, già rappresentante l'Amministrazione proprio in sede di stipula del Contratto che si deve risolvere ora in danno dell'impresa, <u>stante il notevole e grave ritardo accumulato</u> <u>dall'Impresa stessa nella esecuzione dei lavori, nonché i numerosi inadempimenti e finanche com-</u> portamenti censurabili dal parte del rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori;

Ritenuto necessario procedere alla risoluzione del contratto d'appalto "in danno" dell'impresa appaltatrice dei lavori di completamento di cui all'oggetto procedendosi all'affidamento ad altra impresa delle opere non ancora eseguite e/o di quelle per le quali è richiesto il rifacimento laddove hanno presentato difetti costruttivi tali da renderli inaccettabili;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Procedere**, pertanto, alla risoluzione del contratto d'appalto Rep. n. 53437 del 28/5/2014, "*in danno*" dell'impresa URANIA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., ai sensi e per gli effetti del Codice dei Contratti, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Adottare, di conseguenza, procedure di urgenza, per l'esecuzione dei restanti lavori necessari per dare l'opera completa e funzionale;
- 4) Trasmettere la presente agli uffici competenti per i necessari adempimenti;

IL DIRIGENTE (Ing. Attilio Reggiani)

Pag. 4



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

S.T. – U.O. Direzione Lavori e Acquisizione Aree

Prot. N.

I. A.	C. P. di CASERTA
Pr	otocollo Generale
Prot. n°	IN / 2014 / 486 / MAS
Data:	15/04/2014

Caserta

Al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Attilio Reggiani

SEDE

LAVORI: Lavori di completamento dei locali commerciali in Caserta via Borromini e via Brunelleschi – Completamento lavori di manutenzione – Via Cappuccini - Fabb.: A-B-C – CIG: 5463166B31 IMPRESA: URANIA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Via dei Mille, n. 40 – 80121 Napoli,

P.I.: 06517401219.
Importo netto di contratto:

€. 394.094,08

di cui

€. 8.542,47

per oneri di sicurezza

RELAZIONE SU ANDAMENTO LAVORI

(art. 145 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Di seguito alla nota prot. n. IN/2014/472/MAS del 11/4/2014, si relaziona sull'andamento dei lavori.

- La consegna è avvenuta il 12/12/2013, giusta verbale in pari data, ed il termine per l'ultimazione veniva fissato al 12/3/2014.
- In data 17/3/2014, con provvedimento prot. n. US/2014/855/ST, veniva concessa una proroga, per le motivazioni ivi contenute, di gg. 30 per la ultimazione dei lavori che, quindi, doveva avvenire entro l'11/4/2014;
- Allo stato attuale, in seguito ad un sopralluogo eseguito in data 14/4/2014 dallo scrivente e dai DD.OO., Geomm. Friello e Vovola dell'Ufficio di Direzione Lavori, che congiuntamente sottoscrivono la presente, si descrive lo stato dell'arte:
 - Interno locali commerciali:
 - o mancano: pezzi igienici e rubinetterie, telai mostre e porte interne, cavidotteria elettrica, frutti e placchette, infissi (sono presenti le sole saracinesche), raschiatura di vecchie pitturazioni, preparazione del fondo e pitturazione del soffitto, dei pilastri centrali e di alcune pareti interno bagni (ex pareti esterne);
 - o i pavimenti presentano sconnessioni in più parti tali da non rendere l'opera accettabile se non previa eliminazione dei riscontrati difetti dovuti a cattiva esecuzione;
 - Pareti all'esterno dei locali commerciali:
 - o su via Brunelleschi: ancora da effettuare, in parte, la raschiatura di vecchie pitture e la pitturazione, compresi i discendenti;
 - o su via Borromini: ancora da effettuare il risanamento di parti strutturali aggettanti, la raschiatura di vecchie pitture e la pitturazione, compresi i discendenti;
 - Sistemazioni esterne:

- o mancano: i rivestimenti scale, l'inferriata di protezione sui muretti prospicienti la via Borromini, i chiusini in ghisa benché forniti a piè d'opera, il rifacimento parziale della pavimentazione dei marciapiedi esterni (marciapiede pubblico) in mattonelle di asfalto con ricomposizione della "tessitura" originaria", la pitturazione dei muretti sia su via Borromini, che su via Brunelleschi;
- sono in fase di esecuzione: la pavimentazione in masselli vibrocompressi sull'area antistante i locali commerciali su via Borromini (circa il 50%), la realizzazione del muro di chiusura e delimitazione dell'area di pertinenza delle abitazioni;
- Corpi scale:
 - eseguito parzialmente il rifacimento delle montanti elettriche di sei scale su otto; predisposto l'ammodernamento delle parti elettriche degli impianti ascensori; le parti edili eseguite circa al 60%; manca la revisione degli infissi per la totalità delle scale, la sverniciatura e successiva riverniciatura di tutte le opere in ferro; mancano frutti parte elettriche e plafoniere (queste ultime non previste in progetto ma da sostituire comunque);
- Illuminazione parco:
 - o non ancora nemmeno iniziati;
- Porticato fabb. C:
 - o rimane da eseguire ulteriore mano di pitturazione con eliminazione di alcune imperfezioni;
- Come già avuto modo di specificare nella relazione prot.n. IN/2014/472/MAS del 11/4/2014, si rappresenta ulteriormente che l'ordine di servizio "formale" segue precise indicazioni già fornite in cantiere e che rispetto all'andamento dei lavori non sono state ancora eseguite né completate anche altre categorie di opere non soggette ad alcuna "variazione", così come si rileva da quanto sopra descritto; l'ordine "formale" interviene proprio in relazione alla constatazione e verifica dell'andamento dei lavori già prorogati di gg. 30 e che a due giorni dalla prevista ultimazione non corrispondevano palesemente al cronoprogramma dei lavori. Peraltro, le lavorazioni in variante non comportano nessun aggravio in termini temporali, anzi in alcuni casi comportano uno snellimento delle fasi lavorative (vedi isolamento all'intradosso solaio locali commerciali).

• Per completezza si notizia che il subappalto di tutti gli impianti elettrici è stato richiesto il 20/1/2014 e autorizzato, dopo le verifiche di legge, già il 27/2/2014.

Allo stato, resta da definire la procedura più corretta, a norma di regolamento, in ordine alla mancata accettazione dell'impresa appaltatrice dell'Ordine di servizio del 9/4/2014 recepito "per mera ricevuta".

Tanto si doveva.

I DIRETTORI OPERATIVI

(Geom Rosario) Friello)

(Geom Vincenzo Vovola)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing Siuseppe di Nuzzo)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

I. A. C. P. di CASERTA

Protocollo Generale

Prot. n° IN / 2014 / 639 / ST

Data 30/05/2014

Al Sig. Commissario Straordinario
- Dott. Vincenzo Melone
SEDE

Al Sig. Direttore Generale
- Avv. Ernesto Toti
SEDE

OGGETTO: Lavori di completamento dei locali commerciali in Caserta Via Borromini e Via Brunelleschi e completamento lavori di Manutenzione in Via Cappuccini fabb. A-B-C. Impresa esecutrice: URANIA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.

Proposta di risoluzione contrattuale per grave ritardo in danno dell'impresa.

Con riferimento ai lavori citati in oggetto, affidati con procedura semplificata - ex art. 57 comma 5 lett. a - del Codice dei Contratti alla Impresa URANIA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. per un importo di complessivi Euro 394.094,08, in quanto già esecutrice dei lavori principali riguardanti sia la manutenzione degli alloggi che la realizzazione dei negozi al piano terra e quindi ben a conoscenza della peculiarità delle opere a farsi - e per questo altresì garante del rispetto dei tempi previsti per il completamento delle stesse - si riferisce quanto segue.

Con verbale del 12 dicembre 2013, furono consegnati i lavori da compiersi nel termine di 90 giorni e quindi entro il giorno 11 marzo 2014.

Con nota del 10.03.2014, prot. 1110, l'impresa richiedeva una proroga di 30 giorni, che fu concessa in considerazione delle motivazioni ivi esposte (autorizzazione immissione in fogna - avverse condizioni metereologiche), per cui il nuovo termine scadeva in data 11 aprile 2014.

Con nota prot. 2605 del 19.04.2014 l'impresa comunicava la sostanziale ultimazione dei lavori in data 10 aprile 2014, invitando la Direzione dei Lavori agli adempimenti conseguenti.

A tutt'oggi è stato emesso un solo S.A.L., risalente al 24.02.2014 per un importo di Euro 160.722,01: nonostante la richiesta di un secondo Stato di Avanzamento, la stima dei lavori eseguiti dall'impresa a tutto il 23.05.2014, così come effettuata dall'Ufficio Direzione Lavori dell'Istituto, ammonta a complessivi Euro 254.578,19, per cui - dedotto il 1° S.A.L. - restano Euro 93.847,78, non sufficienti per la emissione di un secondo S.A.L.

La Direzione dei Lavori, come da corrispondenza e relazioni in atti, ha concordato con l'impresa alcune lievi variazioni (quali eliminazione di pannelli isolanti sui solai dei negozi e la realizzazione di punti luce esterni diversi da quelli originariamente previsti) e i relativi Nuovi Prezzi: tanto anche al fine di accelerare la conclusione dei lavori già in notevole ritardo.

Tuttavia, l' 11.04.2014 - giorno fissato per la ratifica formale delle variazioni concordate (firma del verbale di concordamento Nuovi Prezzi) - l'impresa firmava apponendo una serie di specificazioni ed osservazioni tese sostanzialmente a giustificare il ritardo accumulato per dare compiuti i lavori e la consegna delle opere, così come si può desumere dalla corrispondenza successiva a tale evento.

Al riguardo, e al di là di ogni considerazione nel merito delle specificazioni addotte dall'impresa (peraltro puntualmente riscontrate e controdedotte dal Direttore dei Lavori), si denota un comportamento non più in sintonia con le finalità poste alla base della procedura di affidamento (cfr. 1° capoverso)-soprattutto in relazione ai tempi di consegna dell'opera.

Ma, oltre alla mancanza di volontà di portare a compimento le opere nei termini stabiliti (benchè prorogati di un mese!) l'impresa si è resa altresi responsabile di grave negligenza nella condotta dei lavori, allorchè il giorno 18.04.2014 (Venerdì Santo) lo scrivente si vedeva costretto ad emettere "apposito Ordine di Servizio" per sospendere le lavorazioni contemporaneamente in atto sugli impianti elettrici degli otto vani-scala, per consentire l'intervento "ad horas" della ditta di fiducia dell'Ente e garantire così il ripristino della sicurezza ed incolumità dei residenti.

Stante il vistoso "rallentamento di tutte le lavorazioni" e per cui l'impresa ha posto a giustifica dello stesso "la presunta mancata definizione di taluni aspetti operativi" - nonostante fosse stato già avviato, da parte della Direzione dei Lavori, il procedimento ex art. 136 comma 4 del Codice dei Contratti (Risoluzione del Contratto per grave ritardo) - con nota prot. n. 1300 del 30.04.2014, lo scrivente - al fine di tentare un ricomponimento delle sopra richiamate questioni fatte insorgere dall'impresa - aderiva alla richiesta della stessa - ex art. 164 del Regolamento - pervenuta in pari data (a mezzo P.E.C.), benchè successiva all'avvio del procedimento di Risoluzione Contrattuale sopra richiamato.

Pertanto, il giorno 09.05.2014, fissato per procedere al contraddittorio fra l'Impresa e la Direzione dei Lavori, lo scrivente unitamente alle SS.VV. – presenti all'incontro – si è visto costretto ad allontanare il Rappresentante dell'Impresa per le ragioni riportate in apposito verbale e ciò denotando "l'assoluta e concreta mancanza di qualsivoglia volontà di condurre a conclusione le questioni tecniche da essa sollevate."

Sempre a dimostrazione della scarsa volontà di portare a compimento i lavori, l'impresa inoltrava in data 12.05.2014 prot. 2081/ST richiesta di sub-appalto per la fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio anodizzato.

In data 23.05.2014 la Direzione dei Lavori ha inoltrato allo scrivente "Relazione di inadempimento – Irregolarità – Ritardo", unitamente all'allegata ampia documentazione fotografica a colori (533 foto) e stima dei lavori complessivamente eseguiti e pari ad Euro 254.578,19), ben lungi dal poter _ssere completati in tempi brevi.

In data 23.05.2014 prot. n. 2306/UN è pervenuta allo scrivente "Atto di Significazione Diffida ad adempiere Costituzione in mora" avanzato dall'Impresa - indirizzato anche alle SS.VV. - con cui, tra l'altro, si chiede di conoscere i motivi del ritardo nella conclusione della procedura ex art. 164 D.P.R. 207/2010, ignorando le ragioni "invece ben note alla stessa" che ne hanno impedito la conclusione.

Infine, l'impresa in data 23.05.2014 ha esplicitato nel Registro di Contabilità una serie di riserve che ammontano complessivamente ad Euro 200.566,67, (oltre il 50% dell'importo contrattuale).

Tutto ciò premesso, lo scrivente propone - nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione - la risoluzione "in danno" del contratto di appalto stipulato in data 28 maggio u.s. con l'impresa URANIA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. inerente ai lavori di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)